

N.170401/05 R.G.

Sent. N. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sez. Distaccata di Legnano

N.º 346/09 Sent.

N.º 170401/05 R.G.

8394 Cron.

1391 Rep.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO N.º 8394  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO N.º 1391

30 OTT. 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Alberto Pezzoni, ha pronunciato, la seguente:

**SENTENZA**

nella causa promossa con atto di citazione notificato il..... 22.03.2005..... trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2009.....

TRA

- (P)

estivamente domiciliata in Milano - via Ronchi n. 17

fino lo studio dell' avv. Mario Pezzoni, che le rappresenta e difende finse offese a mezza aria di citazione.

**ATTRICE**

E

In favore dell'amministratore in carica

elettricamente domiciliato 14 Burgo Unico - C.so xx settembre

presso lo studio dell'avv. Alide Rossi, che lo rappresenta  
e difende finita difesa a manifatture delle armi e  
costituzione e risposte.

CONVENUTO - RICONVENUTO

OGGETTO: Spese e contributi comunali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESO.

Con atto di citazione notificato in data 02.03.2005  
[REDACTED], proprietario di un appartamento  
facente parte dello stabile conosciuto in Riscaldone [REDACTED]  
[REDACTED] curvarsi in giudizio davanti  
al tribunale di Milano, Sezione distaccata di legnano,  
il condannato [REDACTED], in persona dell' am-  
ministratore in carica, chiedendo l'accertamento fun-  
zionale dell'importo eventualmente dovuto al Con-  
dominio quale nuovo proprietario dell'appartamento  
de quo, obbligato in soldi, ex art. 63 zaco. disp. att.

cod. civ., con i precedenti proprietari rifiuti [REDACTED]  
[REDACTED], limitatamente ai contributi relativi all'  
l'esercizio in corso ed a quello precedente.

3

Costituendosi con corrispondenza risposta in data  
30.04.2005 il Condominio coinvolto contestava le  
fruibilità, in oltraggio, delle domande e, in via  
riconvensionale, chiedeva la condanna dell'autrice  
al pagamento dell'importo capitale di €. 4.899,79 - per  
il debito verso il Condominio, una somma dei pre-  
cedenti proprietari finita conmutativa di festione ordi-  
nata dal 01.06.03 al 31.05.04 approvata dalla  
assemblea.

Il Giudice  
Dott. Alberto PEZZONI

Nel corso della fase processuale istituzionale ven-  
nero assunte le prove testimoniali dedotte dalle  
parti, con cui ammesse dal giudice con ordinanza  
del 19.06.2006.

All'udienza del 20.02.2009 i procuratori delle parti  
precisavano le rispettive conclusioni definitive, come  
in effetti riportate. Il giudice trascriva le cause  
in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE:

Le solidanze fornire ex lege puriste dell'art.  
320c. disp. att. cod. civ. e circa del proprietario nu-  
mentale un diritto/obbligo di un condominio è li-  
stato ai contributi "relativi all'anno in corso ed

a quelli (dell'anno) precedenti".

Le regole delle clture riunite brieve delle solidarietà esistente non consente una interpretazione estensiva. Esse fissa le sue "ratio" nelle cifre di tutelare il creditorius nei confronti di un creditorius nuovo, circoscrivendo nell'obbligo solidele di pagamento dei contributi emessi il proprietario subentante. Senza però estendere la solidarietà ferme ad un periodo di tempo ulteriormente, per il quale rimane in sforo la responsabilità clturale, esclusiva ed individuale del creditorius uscente.

Le corrette esegui del testo normativo dell'art. 63 2° co. non consentono di aderire alle interpretazioni estensive proposte dalla difesa del convenuto.

Tutteli, l'uso dell'affettivo "relativo", abbisato e "contributi" e all'espressione "anno in anno ed a quegli precedenti", esclude la formidabilità di attenerne nelle obbligazioni solidele debiti provenienti da esercizi emessi ulteriori, eanche richiesti dall'emischiatore con il successivo, puramente wrote titolo e una sostanziale del conveglio ferivo.

In altri termini: è l'imputazione temporale della causa dei contributi all'ultimo biennio del nuovo proprietario che delimita l'operatività delle solidarietà. In caso contrario sarebbe stato suffi-

ante il richiamo al solo "caso in corso", tenuto conto del rispetto di reciproco ammesso dei giudici relativi agli esercizi precedenti seguito degli amministratori comunali per redigere gli stessi di riferimento da sovrapre all'assemblee per la relativa approvazione.

D'conseguenza, esaminati i profili contabili prodotti dal consenso, il debito dell'autarca, in rapporto con l'ipotesi, ammonta ad. €. 1.884,17 (fatture versate 01.05.02 / 31.05.03) e ad €. 1.822,56 (fatture 01.06.03 / 31.05.04), e puruali e complessivi €. 3.706,73 - oltre i interessi legali delle date delle domande ricevute quale al soddisf.

Tenuto conto dell'esito delle controversie e del fatto che le domande ricevute quale i stesse solo in parte accolte, a fronte delle fondatissime tesi avvenesse, volte più <sup>fondato</sup> verso obiettivo non essere mai accompagnate dall'offerta di un pagamento in anticipo, le spese del resente giudizio vennero interamente compensate per le fatti, ai sensi dell'art. 92 2<sup>o</sup> c. c.p.c.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di egemonia, in confronto monocratico, definitivamente pronunciando sulle cause pronosticate

[REDACTED] nei confronti del condominio

[REDACTED], ove altre do-

menude, di sentire, con decide:

- 1) determinare in confronti €. 3.706,73 - in linea capitale - il debito dell'autrice verso il Condominio, frutto solamente di accertamento giudiziario molte dell'autrice;
- 2) in accoglimento per quanto si riguarda delle solennende ricevute proposte del comunito, condannare [REDACTED] al pagamento in favore del Condominio [REDACTED] dell'importo di €. 3.706,73 oltre agli interessi legali del 30.04.05 al soddisfazione;
- 3) dichiarare intremante confusione tra le fatti e rispettive spese di ciascuna.

LEGNANO, 20 giugno 2009.

CANCELLIERE C.  
NUNZIO PERLA

IL GIUDICE  
DOTT. ALBERTO PEZZONI

Alberto Pezzoni

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 III 2009

CANCELLIERE C.  
NUNZIO PERLA